

22 maggio 2020

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure di supporto fiscale

In data 19 maggio 2020, il Governo ha approvato il Decreto-Legge n. 34, del 19 maggio 2020, "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 ("**Decreto**").

La presente *newsletter* fornisce una sintesi delle previsioni fiscali di maggiore rilevanza presenti nel Decreto.

1. Quali misure fiscali a supporto dell'attività imprenditoriale operante nel territorio italiano?

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP¹

Il Decreto prevede, per le imprese ed i lavoratori autonomi con un volume di ricavi non superiore a Euro 250 milioni, l'esenzione dal versamento: (i) del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e (ii) della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP, dovuta per il 2020.

L'importo della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il medesimo periodo di imposta.

Non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in commento le banche, gli enti e le società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Il beneficio fiscale trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (i.e. tetto massimo di Euro 800.000 per ciascuna impresa).

Disposizioni fiscali per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni²

Per il periodo di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta non imponibile e compensabile pari al 20 per cento del conferimento in denaro effettuato per l'aumento del capitale di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperativa, società europee e società cooperative europee, con fatturato nel periodo di imposta 2019 compreso tra Euro 5.000.000 e Euro 50.000.000, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che rispettino determinati i requisiti e condizioni³ ("Conferitarie").

¹ Art. 24 del Decreto.

² Art. 26 del Decreto.

³ I Conferitari devono rispettare i seguenti requisiti: (i) aver subito una riduzione, a causa Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020 del 33 per cento dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente; (ii) aver deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato di ammontare pari almeno a Euro 250.000, (iii) non dovevano trovarsi, al 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà in base ai regolamenti comunitari vigenti, (iv) devono essere in una situazione di regolarità contributiva e fiscale, (v) devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, (vi) non devono presentare irregolarità con gli aiuti della Commissione europea, (vii) non devono aver subito misure di prevenzione antimafia, (viii) i propri amministratori, soci o titolari effettivi non devono avere riportato condanne definitive nel quinquennio per gravi reati fiscali.

La disposizione trova applicazione altresì quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle menzionate imprese Conferitarie.

Non possono beneficiare della detrazione: (i) le società che controllano direttamente o indirettamente la società Conferitaria, (ii) le società che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la società Conferitaria (iii) le società controllate dalla società Conferitaria.

Il conferimento massimo sul quale calcolare il credito di imposta non può eccedere l'importo di Euro 2.000.000. La partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere detenuta fino a 31 dicembre 2023.

Alle società Conferitarie, dopo l'approvazione del bilancio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta non imponibile e compensabile pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda⁴

Il Decreto prevede (i) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a Euro 5 milioni nel periodo d'imposta 2019 e (ii) per le strutture alberghiere, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta 2019:

- (a) un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- (b) un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei canoni relativi a contratti di servizi per prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta spetta, inoltre, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio⁵.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un'attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (senza limiti), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni⁶.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

⁴ Art. 28 del Decreto.

⁵ Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

⁶ Il credito di imposta in questione non è cumulabile, in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo, con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18.

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive⁷.

Esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico⁸

Il Decreto esenta dalla prima rata dell'IMU relativa all'anno 2020 in scadenza il 16 giugno 2020:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli alberghi e pensioni con fini di lucro (categoria catastale D/2) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Potenziamento del credito di imposta per spese pubblicitarie⁹

Il Decreto potenzia il credito di imposta per imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (*ex 57-bis* del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50). In particolare, la misura del credito di imposta riconosciuto per investimenti effettuati nel 2020 viene innalzata dal 30 per cento al 50 per cento del valore degli investimenti effettuati.

2. Sono previste particolari agevolazioni per il settore dell'editoria?

Credito di imposta per i servizi digitali¹⁰

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, viene riconosciuto un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione¹¹, pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per *information technology* di gestione della connettività.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione, occorre presentare apposita istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Viene tuttavia previsto un tetto massimo di spesa di Euro 8.000.000. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.

Le spese si considerano sostenute secondo le ordinarie disposizioni che disciplinano i componenti del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi¹². L'effettuazione deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai CAF¹³, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti¹⁴.

⁷ Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁸ Art. 177 del Decreto.

⁹ Art. 186 del Decreto.

¹⁰ Art. 190 del Decreto.

¹¹ Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

¹² Art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

¹³ Di cui agli artt. 35, commi 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

¹⁴ Ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Il nuovo credito d'imposta per i servizi digitali è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni ne prevedano espressamente la cumulabilità. In particolare, il credito d'imposta in parola non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici¹⁵.

L'accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma, della non veridicità dei degli elementi contenuti nella documentazione presentata nonché della falsità delle dichiarazioni rese determina la revoca del credito di imposta per i servizi digitali. Viene prevista la revoca parziale nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.

La definizione delle modalità, dei contenuti, della documentazione richiesta e dei termini per la presentazione della domanda per l'ottenimento del nuovo credito di imposta per i servizi digitali è demandata a un Decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

3. Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa¹⁶

Il Decreto abroga le disposizioni relative alle c.d. "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, avrebbero potuto determinare automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e, per specifici prodotti, anche delle aliquote accise.

Per effetto della sopra indicata abrogazione, le aliquote IVA e accise rimarranno invariate.

4. Quali misure fiscali relative agli strumenti finanziari ed ai rapporti aventi natura finanziaria?

Nuova tipologia di PIR¹⁷

Viene introdotta una nuova tipologia di piani di risparmio a lungo termine (PIR) tese a favorire l'accesso al credito per imprese le cui partecipazioni non siano quotate.

In particolare, in presenza di PIR che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in:

- (i) strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o nell'Unione Europea e nello SEE, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- (ii) in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

La normativa introdotta dal Decreto stabilisce che:

- (i) il limite del 10 per cento di investimento in strumenti finanziari dello stesso emittente (o controparte) o di società facenti parte del gruppo di quest'ultimo è elevato al 20 per cento;

¹⁵ Di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della L. 26 ottobre 2016, n. 198, e al D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

¹⁶ Art. 123 del Decreto.

¹⁷ Art. 136 del Decreto.

- (ii) i limiti di investimento massimo previsti per investitore (prima pari ad Euro 30.000 per anno solare ed Euro 150.000 complessivi) vengono elevati ad Euro 150.000 per anno solare ed Euro 1.500.000 complessivi;
- (iii) ciascuna persona fisica non può contemporaneamente essere titolare di più di un PIR disciplinato dalla Legge di Bilancio 2017 e di un PIR disciplinato dall'art. 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. La sussistenza di tale requisito è verificata tramite rilascio, da parte della persona fisica, di un'autocertificazione.

Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati¹⁸

Il Decreto prevede la riapertura – infrannuale – dei termini per procedere alla rivalutazione fiscale dei valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate (qualificate e non qualificate) possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze.

Le attività oggetto di rivalutazione devono essere detenute alla data del 1 luglio 2020.

La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'11 per cento del valore di perizia sia per i terreni sia per le partecipazioni (senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate).

L'imposta sostitutiva può essere versata:

- (i) in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020; o
- (ii) fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Modifiche alla disciplina dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche¹⁹

La legge di bilancio 2020²⁰ ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziari detenute all'estero (*i.e.* IVAFE). In particolare, a decorrere dal periodo di imposta 2020, sono tenuti al versamento dell'IVAFE, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (ed i soggetti equiparati) residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero.

Al fine di uniformare il trattamento previsto, ai fini dell'IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche, al trattamento previsto per gli stessi soggetti ai fini dell'imposta di bollo, il Decreto in commento stabilisce:

- a) la misura – pari a quella dell'imposta di bollo (*i.e.* Euro 100 su base annua) – in cui si applica l'IVAFE sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti da soggetti diversi dalle persone fisiche; e
- b) la misura massima dell'imposta dovuta da soggetti diversi dalle persone fisiche, pari a quella prevista per l'imposta di bollo (*i.e.* Euro 14.000).

¹⁸ Art. 137 del Decreto.

¹⁹ Art. 134 del Decreto.

²⁰ Art. 1, commi 710 e 711 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Sono previste agevolazioni per gli interventi volti al “risparmio energetico”?

Incremento della detrazione fiscale spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici²¹

Il Decreto incrementa al 110 per cento la detrazione fiscale spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica²², riduzione del rischio sismico²³, installazione di impianti fotovoltaici²⁴ ed installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici²⁵.

Tale incremento troverà applicazione in relazione alle spese sostenute nel periodo tra l'1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Il beneficio fiscale deve essere ripartito in cinque quote annuali, di pari importo, con dei limiti di importo massimo detraibile previsti normativamente.

Tale detrazione stabilita nella misura del 110 per cento, spetta esclusivamente in relazione agli interventi effettuati: (i) dai condomini, (ii) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, (iii) dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o enti aventi le stesse finalità e (iv) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnate in godimento ai propri soci. Tuttavia, con riferimento agli interventi individuati in ambito di miglioramento dell'efficienza energetica, il Decreto precisa che la detrazione del 110 per cento non spetta alle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni) se le spese si riferiscono ad interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Trasformazione delle detrazioni fiscali previste per determinati interventi in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d'imposta cedibile²⁶

Il Decreto prevede la possibilità, per i soggetti titolari di specifiche detrazioni fiscali relative ad interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto), anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi

²¹ Art. 119 del Decreto.

²² Gli interventi in ambito di efficienza energetica che possono usufruire di questo incentivo potenziato sono: (i) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, nel limite di Euro 60.000 per abitazione (ii) interventi – sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari – per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione, nel limite di Euro 30.000 per abitazione. Potranno usufruire della detrazione al 110 per cento anche tutti gli altri interventi che attualmente accedono all'eco bonus per l'efficienza energetica (ex Art. 14 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra elencati. Tali interventi – oltre a dover rispettare i requisiti minimi previsti per l'eco bonus (individuati al comma 3-ter del sopracitato Art. 14 del D.L. 63/2013) – dovranno garantire requisiti tecnici che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta raggiungibile. Tale classe energetica deve essere dimostrata mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), *ante* e *post* intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

²³ Tale incentivo non sarà applicabile agli edifici ubicati in zona sismica 4.

²⁴ Al fine di poter usufruire dell'incentivo in esame, l'installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici deve essere eseguita congiuntamente agli interventi individuati in ambito di miglioramento dell'efficienza energetica (*i.e.* interventi di isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) o di riduzione del rischio sismico. Si precisa che, al riguardo, sono previsti dal Decreto dei limiti di spesa. Inoltre, tale detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

²⁵ Al fine di poter usufruire dell'incentivo in esame, l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici deve essere eseguita congiuntamente agli interventi individuati in ambito di miglioramento dell'efficienza energetica (*i.e.* interventi di isolamento termico o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).

²⁶ Art. 121 del Decreto.

e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari); ovvero

- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari)²⁷.

Questa previsione consente, quindi, al contribuente di monetizzare il credito d'imposta cedendolo alla banca o scontandolo in fattura.

L'opzione trova applicazione in relazione alle spese relative agli interventi di: (i) recupero del patrimonio edilizio, (ii) efficienza energetica, (iii) adozione di misure antisismiche, (iv) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, (v) installazione di impianti solari fotovoltaici e (vi) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Alla luce di quanto sopra, la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione risulta applicabile a tutti gli interventi agevolati per cui viene incrementata la detrazione al 110 per cento ai sensi dell'art. 119 del Decreto.

Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto), saranno definite le modalità attuative delle disposizioni inerenti alla trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d'imposta cedibile, di cui al presente articolo.

6. I crediti fiscali derivanti dalle diverse disposizioni introdotte nell'ambito dell'emergenza COVID-19 possono essere utilizzati esclusivamente dal beneficiario o possono essere trasferiti a terzi?

Cessione dei crediti d'imposta²⁸

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto ai crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Trattasi, in particolare, del:

- credito d'imposta per botteghe e negozi;
- credito d'imposta per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- credito d'imposta per i servizi turistico-ricettivi;
- credito d'imposta per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto in compensazione (secondo le regole di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) senza limiti; la quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata

²⁷ Si precisa che tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013.

²⁸ Art. 122 del Decreto.

negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

La cessione del credito non pregiudica i poteri dell'Amministrazione Finanziaria relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari (cedenti). I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Le modalità attuative della cessione/utilizzo del credito in oggetto verranno definite mediante apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

7. Sono state introdotte misure fiscali per agevolare la liquidità nel sistema economico?

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo²⁹

Il Decreto prevede che i rimborsi richiesti nell'anno 2020, vengano erogati senza la preventiva compensazione con le somme iscritte a ruolo. Non si applica dunque la procedura di compensazione prevista dall'art. 28-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta compensabili tramite modello F24³⁰

A decorrere dall'anno 2020, i crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione "orizzontale" (i.e. compensazione tra imposte di diversa natura) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsati tramite conto fiscale, nel limite di Euro 1.000.000, anziché di Euro 700.000.

8. Sono state previste misure per favorire le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno?

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno³¹

Il Decreto è intervenuto nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1, comma 200, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede un credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo, (i) stabilendo una maggiorazione del credito per gli investimenti nelle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, (ii) includendo nel perimetro dell'agevolazione i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle anzidette regioni.

In particolare, la misura del credito è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di Euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di Euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.

Per gli oneri derivanti dalla presente agevolazione sono stati stanziati 48,5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, per i quali è prevista una riduzione del Fondo sviluppo e coesione (art. 1,

²⁹ Art. 145 del Decreto.

³⁰ Art. 147 del Decreto.

³¹ Art. 244 del Decreto.

comma 6, della L. 27 dicembre 2013, n. 147).

9. Quali sono le novità in materia di contenzioso?

Sospensione del termine per il computo delle sanzioni e per la notifica dell'invito al pagamento del contributo unificato³²

Nei casi di mancato o ritardato pagamento del contributo unificato, il termine per il computo delle sanzioni per omesso o insufficiente versamento³³ e il termine per la notifica dell'invito al pagamento³⁴ sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Estensione dell'ambito di applicazione dell'udienza a distanza³⁵

Prima dell'emanazione del Decreto, la partecipazione all'udienza a distanza³⁶ era consentita esclusivamente alle parti processuali (*i.e.* contribuente, difensore, ufficio impositore o soggetti della riscossione) per la trattazione in pubblica udienza³⁷, su apposita richiesta formulata da almeno una di esse nel ricorso o nel primo atto difensivo. Tale modalità di partecipazione all'udienza pubblica era, invece, preclusa ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie, che dovevano sempre trovarsi fisicamente presso le aule di udienza.

Con il Decreto, la possibilità di partecipare all'udienza a distanza viene estesa anche ai giudici tributari e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Per tutti i partecipanti (*i.e.* contribuente, difensore, ufficio impositore o soggetti della riscossione, giudici tributari e personale amministrativo delle Commissioni tributarie), dunque, il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza.

Rimane, comunque, fermo che soltanto le parti potranno richiedere l'udienza a distanza nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con un atto successivo da notificarsi alle controparti prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza³⁸.

L'udienza a distanza potrà, inoltre, trovare ora applicazione non solo per la trattazione in pubblica udienza ma anche per la trattazione in camera di consiglio³⁹.

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate a un decreto direttoriale del Dipartimento delle Finanze di prossima adozione.

³² Art. 135, comma 1 del Decreto.

³³ Di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. Testo Unico delle Spese di Giustizia, "TUSG").

³⁴ Di cui all'art. 248 del TUSG.

³⁵ Art. 135, comma 2, del Decreto.

³⁶ Disciplinata dall'art. 16, comma 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

³⁷ Di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

³⁸ Di cui all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

³⁹ Di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Cumulo della sospensione dei termini processuali previsti dal Decreto “Cura Italia”⁴⁰ e dalle norme sull’accertamento con adesione⁴¹

Con legge di interpretazione autentica, viene chiarito che la sospensione dei termini processuali prevista dal Decreto “Cura Italia” si cumula con la sospensione prevista dalla normativa sul cd. accertamento con adesione. Di conseguenza, ai fini del computo dei termini per proporre ricorso, i periodi di sospensione in disamina (quello del Decreto “Cura Italia” - fissato prima al 12 aprile e successivamente all’11 maggio dal Decreto “Liquidità”⁴² - e quello dell’accertamento con adesione – 90 giorni) andranno cumulati.

10. Quali sono le novità in materia di attività dell’agente della riscossione?

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione⁴³

Il periodo di sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi di accertamento esecutivi⁴⁴, originariamente introdotto dal Decreto “Cura Italia”⁴⁵ e decorrente dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, viene esteso fino al 31 agosto 2020.

Proroga della decadenza dal beneficio della dilazione⁴⁶

In deroga alle ordinarie disposizioni che disciplinano la dilazione dei pagamenti⁴⁷, relativamente ai piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, nonché ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della dilazione interviene in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di n. 10 rate, anche non consecutive.

Proroga della decadenza dalla c.d. “rottamazione *ter*” e dal c.d. “saldo e stralcio”⁴⁸

Il Decreto “Cura Italia”⁴⁹ aveva introdotto una proroga al 31 maggio 2020 del termine per il versamento relativo alla c.d. “rottamazione *ter*”⁵⁰ dovuto entro il 28 febbraio 2020 e di quello relativo al c.d. “saldo e stralcio”⁵¹ dovuto entro il 31 marzo 2020.

Con il Decreto⁵², tale disposizione viene sostituita con una proroga al 10 dicembre 2020⁵³ del termine per il versamento di tutte le rate relative alla c.d. “rottamazione *ter*” e al c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020.

⁴⁰ D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

⁴¹ Art. 158 del Decreto.

⁴² D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.

⁴³ Art. 154, comma 1, lett. a) del Decreto.

⁴⁴ Disciplinati agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

⁴⁵ Art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27.

⁴⁶ Art. 154, comma 1, lett. b) del Decreto.

⁴⁷ Che prevedono la decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di n. 5 rate nel corso del periodo di rateazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

⁴⁸ Art. 154, comma 1, lett. c) del Decreto.

⁴⁹ Art. 68, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 17, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27.

⁵⁰ Di cui agli artt. 3 e 5 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

⁵¹ Di cui all’art. 1, commi 190-193 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

⁵² Art. 154, comma 1, lett. c) del Decreto.

⁵³ Art. 154, comma 1, lett. c) del Decreto esclude espressamente l’applicabilità della c.d. tolleranza di n. 5 giorni, di cui all’art. 3, comma 14-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. L’integrale versamento dovrebbe dunque essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, pena l’inefficacia della definizione agevolata.

Possibilità di dilazionare il pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate⁵⁴

In considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, il Decreto rimuove la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alla c.d. "rottamazione *ter*" e al c.d. "saldo e stralcio" per i quali al 31 dicembre 2019, a causa del mancato pagamento di quanto dovuto, si sia verificata l'inefficacia delle definizioni agevolate.

11. Quali sono le novità in materia di attività di accertamento e di notifica degli atti impositivi?

Proroga dei termini di accertamento e notifica degli atti impositivi⁵⁵

In deroga alle ordinarie disposizioni che regolano l'efficacia temporale delle norme tributarie⁵⁶, i termini di prescrizione e decadenza dell'accertamento che, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione introdotto dal Decreto "Cura Italia"⁵⁷, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020 per gli atti di:

- accertamento;
- contestazione;
- irrogazione delle sanzioni;
- recupero dei crediti di imposta;
- liquidazione e rettifica e liquidazione.

Le notifiche di tali atti sono effettuate nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Proroga dei termini per l'invio della comunicazione e la notifica di atti⁵⁸

L'invio delle comunicazioni e della notifica degli atti di seguito elencati, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, viene effettuato nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi:

- comunicazioni e avvisi di irregolarità ai fini delle imposte sui redditi⁵⁹ e ai fini IVA⁶⁰;
- inviti all'adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "Li.Pe.")⁶¹;
- atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica⁶²;

⁵⁴ Art. 154, comma 1, lett. d) del Decreto.

⁵⁵ Art. 157, comma 1 del Decreto.

⁵⁶ Di cui all'art. 3 del D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212.

⁵⁷ Nello specifico, dall'art. 67, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27.

⁵⁸ Art. 157, comma 2 del Decreto.

⁵⁹ Di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600.

⁶⁰ Di cui all'art. 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁶¹ Di cui all'art-21-*bis* del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

- atti di accertamento delle tasse automobilistiche⁶³, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
- atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari⁶⁴.

Proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento⁶⁵

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento⁶⁶ sono prorogati di un anno relativamente a:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione⁶⁷;
- dichiarazioni dei sostituti di imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a titolo di indennità di fine rapporto⁶⁸ e prestazioni pensionistiche⁶⁹;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale⁷⁰.

Sospensione degli interessi per ritardato pagamento e ritardata iscrizione a ruolo per gli atti da notificare nel 2021⁷¹

Con riferimento agli atti per i quali è prorogato il termine di accertamento e la cui notifica deve essere effettuata nel 2021, non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento⁷² e per ritardata iscrizione a ruolo⁷³ per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2021 e la data di notifica degli stessi.

Analogamente, con riferimento alle comunicazioni non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento⁷⁴ dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo⁷⁵ per il periodo compreso fra il 1 gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

12. Sono state previste ulteriori misure agevolative a livello fiscale?

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro⁷⁶

Il Decreto prevede, per il periodo d'imposta 2020, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, degli enti del terzo del settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito

⁶² Di cui all'art. 23, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

⁶³ Di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953, n. 39 e all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

⁶⁴ Di cui all'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

⁶⁵ Art. 157, comma 3 del Decreto.

⁶⁶ Di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

⁶⁷ Di cui agli artt. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁶⁸ Di cui all'art. 19 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁶⁹ Di cui all'art. 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁷⁰ Prevista dall'art. 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁷¹ Art. 157, comma 4 del Decreto.

⁷² Di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009.

⁷³ Di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

⁷⁴ Di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009.

⁷⁵ Di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

⁷⁶ Art. 125 del Decreto.

d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Sono ricomprese tra le spese ammesse al summenzionato credito d'imposta, quelle relative all'acquisto: (i) di dispositivi per la sanificazione e la sicurezza degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (ii) di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) (iii) di detergenti e disinfettanti (iv) ed all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Figurano, inoltre, tra le spese rilevanti, quelle relative all'acquisto di detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito di imposta in questione mira ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 200 milioni di Euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (anche oltre il limite quantitativo di Euro 1.000.000) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si prevede, inoltre, l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente Decreto, recante i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il Decreto prevede, inoltre, l'abrogazione delle disposizioni relative al credito d'imposta per le spese di sanificazione previste nei precedenti decreti⁷⁷.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro⁷⁸

Il Decreto prevede, a favore degli operatori con attività aperte al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema) indicati nell'Allegato 1, delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di Euro 80.000, relative agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile in compensazione, nell'anno 2021, esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (anche oltre il limite quantitativo di Euro 1.000.000).

Riduzione dell'aliquota IVA per i beni necessari al contrasto del Covid-19⁷⁹

Il Decreto introduce un'esenzione dall'IVA con diritto di detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti per le cessioni di una vasta serie di beni impiegati per il contrasto al COVID-19 qualora le operazioni vengano effettuate entro il 31 dicembre 2020.

⁷⁷ Il Decreto prevede l'abrogazione dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, concernenti il credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

⁷⁸ Art. 120 del Decreto.

⁷⁹ Art. 124 del Decreto.

Tra i beni che potranno beneficiare dell'esenzione sono compresi: i ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva, le mascherine chirurgiche, le mascherine FFP2 e FFP3, gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (es. guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), i termometri, i detergenti disinfettanti per mani ed i dispenser a muro per disinfettanti.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi dai provvedimenti emanati in seguito all'emergenza epidemiologica Covid-19⁸⁰

I versamenti in autoliquidazione sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali relativi a: (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, (ii) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, (iii) IVA, (iv) contributi previdenziali e assistenziali, e (v) premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I contribuenti i cui ricavi e compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono stati assoggettati a ritenuta d'acconto (i) sui redditi di lavoro autonomo, e (ii) sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, provvedono a versare senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato dette ritenute:

- a) in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I versamenti sospesi per i mesi di marzo e di aprile 2020 a favore dei contribuenti dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia⁸¹ relativi a (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, (ii) contributi previdenziali e assistenziali, (iii) premi per l'assicurazione obbligatoria, e (iv) Iva (in scadenza nel mese di marzo 2020), sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive

⁸⁰ Artt. 126 e 127 del Decreto.

⁸¹ Trattasi di: a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; b) gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; c) gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; d) gestori di ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; e) organizzatori di corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; f) gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; g) gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; h) gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; j) aziende termali e centri per il benessere fisico; k) gestori di parchi divertimento o parchi tematici; l) gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; m) gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; n) gestori di servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; o) gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; q) organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato, ed associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

(professionali e dilettantistiche), sono prorogati dal 31 maggio al 30 giugno 2020 i termini per i versamenti relativi a: (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, (ii) contributi previdenziali e assistenziali, (iii) premi per l'assicurazione obbligatoria, e (iv) Iva. Tali versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I versamenti in autoliquidazione scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 sospesi per effetto dell'articolo 62 del Decreto "Cura Italia" a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione relativi a (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, (ii) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, (iii) Iva, (iv) contributi previdenziali e assistenziali, e (v) premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 per i contribuenti dei comuni della c.d. "zona rossa" (*i.e.* Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini, Vo') sospesi dal DL 9/2020 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati non operate dai sostituti d'imposta con sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (*i.e.* Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini, Vo') scadenti tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020 sono effettuati, anche dai sostituti d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato:

- a) in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; o
- b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni⁸²

I versamenti delle somme dovute all'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici e controlli formali delle dichiarazioni in scadenza:

- a) tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020;
- b) tra il 19 e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

⁸² Art. 144 del Decreto.

I suddetti versamenti possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di taluni atti emessi dall'Agenzia delle Entrate⁸³

Sono prorogati al 16 settembre i termini di versamento, della prima o unica rata, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a:

- a) accertamenti con adesione sottoscritti;
- b) accordi conciliativi;
- c) accordi di mediazione;
- d) recupero dei crediti d'imposta indebitamente fruiti; e
- e) avvisi di liquidazione aventi ad oggetto:
 - (i) l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni, emessi a seguito di rettifica da parte dell'amministrazione finanziaria del valore venale di aziende, beni immobili e diritti reali immobiliari;
 - (ii) l'imposta di registro, emessi a seguito di omessa registrazione di taluni contratti aventi ad oggetto immobili e diritti reali immobiliari;
 - (iii) l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, l'imposta sostitutiva sui finanziamenti e l'imposta sulle assicurazioni emessi a seguito di omesso, carente o tardivo versamento.

Sono inoltre prorogati al 16 settembre 2020 i termini finali per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie provinciali per gli atti sopra elencati, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Le suddette sospensioni si applicano altresì alle somme dovute per le rate relative agli istituti dell'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione-fer) relativa a processi verbali di constatazione, avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione, controversie tributarie e regolarizzazione di periodi d'imposta precedenti con versamento volontario.

I suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

⁸³ Art. 149 del Decreto.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura..



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.